



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 10 dd. 09.01.1991, del D.P.R. 412 dd. 26.08.1993 così come modificato dal D.P.R. 551 dd. 21.12.1999, dalla Legge Regionale n. 24 dd. 16.11.2001 e dal successivo regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2921 dd. 28.08.2002 e dal D.Lgs. 192 dd. 19.08.2005 così come modificato dal D.Lgs. 311 dd. 29.12.2006.

Deliberazione consiliare n. 36 dd. 23 aprile 2007 divenuta esecutiva in data 16 maggio 2007

Premessa

Il Comune di Trieste con l'adozione del presente regolamento, intende promuovere la qualità dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia, nonché la sicurezza degli impianti, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici.

Titolo I Principi

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di verifica da effettuarsi sul territorio del Comune di Trieste, di seguito denominato semplicemente Comune, circa i controlli di efficienza energetica e dello stato di manutenzione e d'esercizio degli impianti termici in attuazione della legge n. 10 del 16.01.1991, del D. P. R. 412 dd. 26.08.1993 così come modificato dal D. P. R. 551 del 21.12.1999, del D.P.R. n. 660 dd. 15.11.1996, dalla Legge Regionale n. 24 dd. 16.11. 2001 e dal successivo regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2921 dd. 28.08.2002 ai fini del contenimento dei consumi energetici, del D. M. 17 marzo 2003 e dal D.Lgs. 192 dd. 19.08.2005 e successive modifiche e integrazioni, in particolare così come modificato e integrato dal D.Lgs. 311 dd. 29.12.2006.

Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a) per *impianto termico*: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

b) per *proprietario dell'impianto termico*: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;

c) per *terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale;

d) per *occupante*: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

- e) per *esercizio e manutenzione dell'impianto termico*: il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- f) per *controlli sugli impianti*: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- g) per *manutenzione ordinaria dell'impianto termico*: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- h) per *manutenzione straordinaria dell'impianto termico*: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto termico;
- i) per *libretto di impianto*: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW;
- l) per *libretto di centrale*: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;
- m) per *libretto di uso e manutenzione*: il documento fornito dal fabbricante dell'apparecchio o dal costruttore dell'impianto;
- n) per *rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza inferiore a 35 kW (allegato G)*: il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato;
- o) per *rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW (allegato F)*: il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato;
- p) per *bollino calore sicuro*: il contrassegno, da apporre sui rapporti di controllo tecnico (*allegati F e G*) ai soli fini della trasmissione al soggetto controllore e attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative al controllo di efficienza energetica, oneri a carico degli utenti ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- q) per *ispezione sugli impianti*: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

r) per *verbale di ispezione*: il documento rilasciato da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, al responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta verifica del medesimo.

Titolo II Obblighi dell'utente

Art. 3 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e suoi obblighi

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è :

- il proprietario dell'impianto termico;
- l'occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell'occupazione, al proprietario, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;
- l'amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condomini;
- il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 311/06 il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 311/06 l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del medesimo decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che lo sottoscrive per ricevuta e presa visione.

I generatori di calore per i quali, durante l'operazione di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dall'allegato H del D.Lgs. 311/06, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove l'utente si avvalga della facoltà di richiedere al Comune, a sue spese, un'ulteriore verifica, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione così disposta. La relativa tariffa deve essere anticipata dall'utente.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dall'allegato H del D.Lgs. 311/06 sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continua prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del D. P. R. 412/93 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, l'occupante mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all'art. 11 comma 7 e cioè:

- rispetto del periodo annuale di esercizio;

- osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione;
- mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa.

Sono soggetti alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione tutti gli impianti termici superiori a 4 kW individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, così come definiti nell'allegato "A" art. 2 comma 14 del D.Lgs. 311/06. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Sono altresì soggetti agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni anche gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza.

Gli utenti degli impianti termici hanno l'obbligo di far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con la frequenza prevista dal D.Lgs. 311/06, art. 12 allegato L. L'omessa esecuzione delle operazioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Ad avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico e dei controlli di efficienza energetica il manutentore regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, abilitato ai sensi dell'art. 1 lettere c) ed e) della Legge 46/90 dovrà provvedere a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, redatto secondo gli allegati "F" e "G" di cui al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto di controllo tecnico sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11 comma 9 del D.P.R. 412/93, sottoscritti dal responsabile dell'impianto, per presa visione.

Al fine di attestare l'avvenuto controllo di efficienza energetica ai fini delle ispezioni del soggetto controllore, il manutentore o il responsabile dell'impianto apporrà l'apposito bollino di cui al precedente art. 2, lettera p) sulla copia del rapporto di controllo tecnico da rilasciare all'utente e su quella da inviare al soggetto controllore, comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative all'efficienza energetica degli impianti termici, oneri a carico degli utenti ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/91.

Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportate sul libretto di centrale, nel caso di impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, o nel libretto di impianto, nel caso di impianti con potenza inferiore a 35 kW.

I rapporti di controllo tecnico "modelli F" per impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 kW, relativi al controllo di efficienza energetica, dovranno essere trasmessi al soggetto controllore con cadenza biennale da parte del proprietario, dell'amministratore dello stabile, del terzo responsabile dell'impianto unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa relativa alla dichiarazione.

I rapporti di controllo tecnico "modelli G" per impianti termici di potenza inferiore a 35 kW, relativi al controllo di efficienza energetica, dovranno essere trasmessi al soggetto controllore con cadenza quadriennale esclusivamente dal manutentore unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa relativa alla dichiarazione.

Con il termine utente si intende il proprietario, l'occupante dell'alloggio a qualsiasi titolo, l'Amministratore o qualsiasi soggetto che abbia responsabilità in relazione all'impianto termico.

I soggetti responsabili hanno inoltre l'obbligo di consentire le ispezioni che il Comune dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/91 e dal D.Lgs. 192/05 e da sue successive modifiche e integrazioni.

Nel caso di reiterato rifiuto dei soggetti responsabili a consentire le ispezioni, si applicherà la procedura prevista dal successivo art. 7.

Art. 4 Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW

Nel caso di impianti termici con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e verifiche del rendimento si identifica con il proprietario o con l'occupante i quali possono delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile.

L'occupante mantiene in ogni caso ferma la propria esclusiva responsabilità per quanto concerne:

- il rispetto del periodo annuale di esercizio consentito dall'art. 2 del D.P.R. 412/93 e succ. mod.;
- l'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del D.P.R. 412/93 e succ. mod.;
- il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 412/93 e succ. mod.

Il mantentore dell'impianto, se delegato quale terzo responsabile della manutenzione, deve essere registrato sul libretto dell'impianto, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione.

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto.

Art. 5 Impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW

Sono responsabili dell'esercizio, della manutenzioni e delle verifiche di rendimento:

- il proprietario o i proprietari dell'immobile, qualora, non abbiano nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile;
- l'amministratore, nel caso di edifici amministrati in condominio;
- il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, se nominato quale responsabile dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure di contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia ambientale, dell'impianto termico centralizzato.

Il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, se delegato quale terzo responsabile della manutenzione, deve essere registrato sul libretto di centrale, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione.

I soggetti responsabili dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni

di manutenzione e verifica di rendimento o viene delegata la responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato ai proprietari; la mancanza della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità. Nel caso sia stato nominato un terzo responsabile si potrà procedere all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo della certificazione di cui sopra. La mancanza di tale certificazione verrà comunicata ai soggetti interessati avvertendoli della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata.

Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina al soggetto gestore del catasto degli impianti di cui al successivo art. 12. Il terzo responsabile comunicherà altresì immediatamente eventuali revoche o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Art. 6 Compilazione e conservazione del libretto di impianto o di centrale

La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e, per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione dalla ditta installatrice che avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 Legge 46/90. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata al soggetto gestore del catasto degli impianti di cui al successivo art. 12.

Per gli impianti termici esistenti all'atto di entrata in vigore del D.P.R. 412/93 la compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale, previo rilevamento dei parametri di combustione, nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, compete al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Il libretto di impianto e il libretto di centrale devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante, l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

Titolo III Obblighi del soggetto controllore

Art. 7 Effettuazione delle ispezioni

Le procedure di effettuazione delle ispezioni degli impianti si svolgono secondo il diagramma di flusso di cui all'allegato sub A) al presente Regolamento.

Le ispezioni degli impianti sono effettuate con preavviso di almeno 30 giorni all'occupante o proprietario o, nel caso di condominio, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; s'intende a carico dei suddetti l'eventuale convocazione di terzi. In tale preavviso dovrà essere messa in evidenza la possibilità per l'utente di dichiarare, nei termini di cui sopra, la non assoggettabilità ai controlli, oggetto del presente regolamento, in presenza di apparecchi singoli quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari di potenzialità complessiva inferiore a 15 kW purché non fissi.

In sede di ispezione deve sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

Nei casi in cui l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, essa verrà effettuata con preavviso di 15 giorni e in tali casi è richiesto un rimborso aggiuntivo pari al 50% del costo complessivo dell'ispezione generalizzata.

Nel caso in cui l'ispezione non possa aver luogo per giustificati motivi, nessun onere aggiuntivo è richiesto all'utente.

Qualora non sia permesso l'accesso al locale in cui è installato l'impianto termico, il dissenziente è formalmente invitato a consentire l'ispezione; qualora egli persista nel rifiuto, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco.

Nel caso di reiterato rifiuto a consentire le ispezioni, il Comune può richiedere all'impresa di distribuzione del gas la sospensione della fornitura come previsto dall'articolo 16, comma 6 del D. Lgs. 164/00.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del D.P.R. 412/93, nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica dell'impianto termico, di qualsiasi potenza, allo stesso è applicata la tariffa relativa alle ispezioni generalizzate. La tariffa deve essere anticipata dall'utente.

In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 8 Procedura delle ispezioni – a campione e generalizzata

Le ispezioni sugli impianti termici attengono all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e agli altri adempimenti previsti dalla L. 10/91, dal D.P.R. 412/93 e dal D.P.R. 551/99 e dal D.Lgs. 192/05 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le ispezioni vengono effettuate annualmente presso gli utenti finali al fine del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi secondo i modelli "F" e "G" per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio comunale, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico (procedura generalizzata), ferma restando l'effettuazione del controllo su una percentuale degli impianti per i quali sia stato presentato il relativo rapporto di controllo tecnico (procedura a campione).

Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti il soggetto controllore porrà attenzione nei casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e potrà programmare le ispezioni a campione, dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggior criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

L'esecuzione delle ispezioni avviene con raccomandata A.R. di avviso all'utente o altra forma equivalente, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con indicazione della data e ora della visita di ispezione sull'impianto. Nel caso in cui siano pervenute le relative dichiarazioni di cui sopra, la relativa ispezione non comporta alcun onere a carico dell'utente; nel caso in cui non sia invece pervenuta alcuna dichiarazione, rimarranno a carico dell'utente gli oneri relativi alle ispezioni generalizzate.

Art. 9 Ispezioni con esito negativo

Nei casi di ispezione a campione, cioè su una percentuale dei rapporti di controllo tecnico pervenuti mediante gli appositi modelli "F" e "G", che abbiano avuto esito negativo, il responsabile dell'impianto può regolarizzare la propria posizione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ispezione, trasmettendo al soggetto controllore, con raccomandata A.R., idonea documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Tale facoltà è esclusa per accertate situazioni di pericolo, dichiarate in sede di ispezione. In tale caso, si applica la procedura descritta nel presente articolo.

Qualora, a seguito della documentazione integrativa, si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, non si procede a ulteriore visita di ispezione né è richiesto alcun onere all'utente. In caso contrario, si effettua l'ispezione dell'impianto con onere a carico dell'utente pari al costo complessivo dell'ispezione per gli impianti soggetti a ispezioni generalizzate, maggiorato del 30%.

Al responsabile dell'impianto che, scaduti i termini per l'adeguamento, non vi abbia provveduto o qualora, anche a seguito della seconda verifica, l'impianto non risultasse a norma, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 15.

Nei casi di ispezioni generalizzate, cioè sugli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione e che abbiano avuto esito negativo, il responsabile dell'impianto può regolarizzare la propria posizione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ispezione, trasmettendo al soggetto controllore, con raccomandata A.R., idonea documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Tale facoltà è esclusa per accertate situazioni di pericolo, dichiarate in sede di ispezione. In tale caso, si applica la procedura di cui al presente articolo.

Qualora, a seguito della documentazione, si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, si procede comunque ad ulteriore visita di controllo dell'impianto per accertarne l'effettivo adeguamento. Gli oneri relativi al secondo controllo sono anticipati dall'utente maggiorati del 30 % della tariffa relativa alle ispezioni generalizzate. L'attestazione di avvenuto pagamento comprovante il versamento della somma dovuta per l'esecuzione della seconda ispezione deve essere inviata al soggetto controllore, unitamente alla citata raccomandata A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data della prima visita di ispezione.

Al responsabile dell'impianto che, scaduti i termini per l'adeguamento, non vi abbia provveduto o qualora, anche a seguito della seconda verifica, l'impianto non risultasse a norma, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 15.

Se nel corso delle ispezioni vengono accertate situazioni di pericolosità che, per carenze manutentive o manchevolezze dell'impianto, possono comportare situazioni di potenziale pericolosità per gli utenti,

le stesse sono registrate sul verbale di ispezione di cui al successivo articolo 10) e vengono immediatamente segnalate al Comune che provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti cautelari, diffidando l'utente dall'utilizzo dell'impianto termico.

In caso di inottemperanza alla diffida e in tutti i casi in cui, in fase di ispezione, vengano rilevate situazioni di grave pericolosità, il verificatore deve segnalare tempestivamente l'opportunità di procedere alla disattivazione dell'impianto da disporsi da parte del Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 15.

La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dalla legge 46/90.

Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore non dichiarati, il verificatore procede al relativo accertamento e registrazione sul verbale di visita di ispezione. Per ciascuno di tali generatori i responsabili dell'impianto devono corrispondere, a titolo di rimborso, le somme corrispondenti alle relative tariffe.

Anche nel caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale di visita da parte del responsabile dell'impianto, si procede all'annotazione sul verbale stesso che comunque è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 10 Modalità di ispezione

Le ispezioni saranno mirate ad accertare che l'impianto sia gestito, condotto e mantenuto in modo conforme a quanto disposto dalle leggi e dalla normativa tecnica relativa. In generale verrà accertato:

- che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto o di centrale e che tale documento sia correttamente tenuto;
- che l'utilizzatore o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente;
- che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90;
- che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite;
- che siano rispettate tutte le norme contenute nel D.P.R. 412/93, del D.Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni, e nella relativa normativa tecnica di supporto.

In particolare verrà misurato ed accertato:

- la potenza termica al focolare;
- il tipo di combustibile usato;
- la temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
- la temperatura aria comburente;
- la percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- l'indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi;
- la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore;
- la percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- la perdita di calore sensibile dei fumi;

- il rendimento di combustibile alla potenza nominale.

Saranno inoltre verificati:

- lo stato delle coibentazioni;
- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- i dispositivi di regolazione e controllo;
- la taratura degli strumenti di regolazione e controllo;
- il sistema di areazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
- l'esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

In definitiva, tutte le ispezioni dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto o di centrale ed in base alla norma UNI 10389, oltre che nel rispetto dei dettami del D.P.R. 412/93, del D.Lgs. 192/05 e loro successive modifiche e integrazioni, e del D.P.R. 660/96 relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda.

I risultati devono essere riportati sul verbale di ispezione che deve essere allegato al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del D.P.R. 412/93, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

Tale verbale di ispezione costituisce il documento valido che comproverà che l'impianto termico controllato è in regola, a norma del D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/05 e loro successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 660/96.

Il verbale viene redatto in tre copie, sottoscritte dal responsabile dell'impianto, di cui una viene rilasciata al medesimo che dovrà essere conservata nel libretto di impianto o di centrale; una seconda copia resterà in possesso del soggetto controllore. In caso di esito positivo, la terza copia rimarrà a disposizione del responsabile dell'impianto.

In caso di ispezione con esito negativo, sul verbale di ispezione e sul libretto di impianto o di centrale, sono riportate anche le ragioni che hanno determinato l'esito negativo, indicando specificatamente i parametri che siano risultati non conformi.

Art. 11 Norme di comportamento dei verificatori

I verificatori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI 10389.

I verificatori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per se e per gli altri rischi specifici. In particolare i verificatori dovranno tutelarsi:

- dal rischio di esplosione, verificando preventivamente ad es. che non vi siano bombole GPL esposte a sorgenti di calore;
- dal rischio di esplosione, verificando ad es. che non si manifestino odori di gas;

- dal rischio di folgorazione, verificando “a vista” che siano state adottate le necessarie misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e richiedendo, ove sia il caso, di prendere visione del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti.

Sia nel caso che siano stati impossibilitati ad effettuare le misurazioni che nel caso in cui abbiano ritenuto di effettuarle ugualmente, ma con procedure difformi da quelle previste, i verificatori dovranno segnalarlo sul rapporto di ispezione unitamente ai motivi.

I verificatori saranno ritenuti responsabili:

- nel caso di inosservanza del presente regolamento, delle norme UNI 10389 e delle altre norme che hanno attinenza;
- nel caso di rotture o guasti causati agli analizzatori loro consegnati.

Sarà indice di serietà e di correttezza professionale da parte del verificatore evitare ogni genere di commento su installatori, manutentori, case costruttrici e aziende distributrici e su tutto quanto possa nuocere al necessario rapporto di fiducia con l'utenza.

Resta inteso che se il verificatore rilevasse situazioni degne di nota riferite all'installazione all'impianto o sul servizio dell'azienda distributtrice questo andrà segnalato all'utente ed eventualmente all'Ente preposto.

Art. 12 Catasto degli impianti

Tutti i dati raccolti attraverso i rapporti di controllo tecnico redatti secondo i modelli “F” e “G” di cui al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni, le schede identificative degli impianti, i verbali e le attività di ispezione, opportunamente informatizzati, saranno raccolti e archiviati nella banca dati/catasto impianti appositamente costituiti.

Art. 13 Relazione biennale

Con cadenza biennale, il Comune invierà alla Regione – Ufficio di Piano, Servizio della Programmazione Energetica una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate.

Titolo IV

Tariffe applicate per le ispezioni e sanzioni Amministrative

Art. 14 Tariffe per le ispezioni

Alla determinazione delle tariffe per le ispezioni provvede la Giunta comunale nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 117 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e del regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2921/02. Le tariffe dovranno assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione del servizio di verifica degli impianti termici.

Gli oneri di cui al presente Regolamento verranno aggiornati, con cadenza biennale, dal Comune in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui gli utenti non provvedano al pagamento delle tariffe per le ispezioni sugli impianti termici come approvate dalla Giunta comunale vengono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'articolo 15 del presente Regolamento.

Art. 15 Sanzioni

Il Comune di Trieste, con il presente Regolamento, adotta le seguenti sanzioni amministrative:

- a) in caso di omessa esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico di cui all'art. 7 del D.Lgs. 311/06, con le modalità e la frequenza di cui al D. Lgs. 192/05 allegato L, prevista al precedente art. 3 o, nel caso di assunzione di responsabilità da parte del terzo di cui al precedente art. 5, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a 3.000,00;
- b) in caso di mancato adeguamento dell'impianto termico, riscontrato a seguito di ispezione a campione di cui al precedente art. 9, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a 3.000,00;
- c) in caso di mancato adeguamento dell'impianto termico, riscontrato a seguito di ispezione generalizzata di cui al precedente art. 9, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a 3.000,00;
- d) in caso di inottemperanza alla diffida e in tutti i casi in cui, in fase di ispezione, vengano rilevate situazioni di grave pericolosità, di cui al precedente art. 9, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a 3.000,00.

Ogni altra violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/00 con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con il pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo sopra evidenziati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della Legge 689/81.

I proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative emesse ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento spettano al Comune quale ente incaricato delle funzioni di controllo sugli impianti termici.

Le sopraelencate disposizioni sono applicabili esclusivamente alle violazioni delle norme del presente regolamento.

Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono valide sino al loro eventuale aggiornamento in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei quattro anni precedenti o ad eventuale ridefinizione della materia con legge dello Stato o della Regione.

Il recupero di eventuali somme dovute dall'utenza per le ispezioni di cui trattasi e non regolarmente versate verrà effettuato, ai sensi degli articoli 17 -21 del D.Lgs. 46/99, mediante la procedura di riscossione coattiva con iscrizione a ruolo.

Titolo V

Disposizioni transitorie, finali e trattamento dati personali

Art. 16 Disposizioni transitorie

Ai sensi dell'art. 12 allegato L comma 20 del D. Lgs. 311/06 le attività di accertamento e ispezione avviate dal Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/91, prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 192/05 (8 ottobre 2005) conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente a partire dalla predetta data di entrata in vigore.

Per gli utenti che nel biennio precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 311/06 (2 febbraio 2007) abbiano presentato i rapporti di controllo tecnico, ex modello H, per gli impianti di potenza termica inferiore a 35 kW, rimangono in vigore le precedenti procedure (trasmissione con cadenza biennale) fino alla successiva scadenza del controllo di efficienza energetica.

Le scadenze quadriennali per la trasmissione dei rapporti di controllo tecnico, modello G, al soggetto controllore, per impianti di potenza termica inferiore a 35 kW, relativi al controllo di efficienza energetica ai fini delle ispezioni, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 311/06 (2 febbraio 2007), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 15 in caso di omessa esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico di cui all'art. 7 del D.Lgs. 311/06, con le modalità e la frequenza di cui al D. Lgs. 192/05 allegato L.

Art. 17 Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia ed in particolare il D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Protezione dei dati personali

E' fatto obbligo agli organi competenti del Comune e ai soggetti incaricati delle ispezioni, di cui al presente regolamento, di trattare i dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante la creazione/gestione del catasto e l'espletamento delle ispezioni nel pieno rispetto delle normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

INDICE

Premessa pagina 2

Titolo I

Principi

Art. 1 Oggetto del Regolamento pagina 2

Art. 2 Definizioni pagina 2

Titolo II

Obblighi dell' utente

Art. 3 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
e suoi obblighi pagina 4

Art. 4 Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW pagina 6

Art. 5 Impianti con potenza nominale superiore a uguale a 35 kW pagina 6

Art. 6 Compilazione e conservazione del libretto di impianto o di centrale pagina 7

Titolo III

Obblighi del soggetto controllore

Art. 7 Effettuazione delle ispezioni pagina 7

Art. 8 Procedura delle ispezioni – a campione e generalizzata pagina 8

Art. 9 Ispezioni con esito negativo pagina 9

Art.10 Modalità di ispezione pagina 10

Art. 11 Norme di comportamento dei verificatori pagina 11

Art. 12 Catasto degli impianti pagina 12

Art. 13 Relazione biennale pagina 12

Titolo IV

Tariffe applicate per le ispezioni e sanzioni Amministrative

Art. 14 Tariffe per le ispezioni pagina 12

Art. 15 Sanzioni pagina 13

Titolo V

Disposizioni transitorie, finali e trattamento dati personali

Art. 16 Disposizioni transitorie pagina 14

Art. 17 Disposizione finale pagina 14

Art. 18 Protezione dei dati personali pagina 14